



seduta del 19/05/2014
delibera 588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 234 LEGISLATURA N. IX

DE/PR/GPR Oggetto: Art. 2 L.R. n. 15 del 25/06/2013: "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana". Determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative. - Revoca delle DDGGRR n. 552/2009, 551/2011 e 1565/2010

0 NC

Prot. Segr. 658

Lunedì 19 maggio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Presidente Gian Mario Spacca. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Art. 2 L.R. n. 15 del 25/06/2013: "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana". Determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative. – Revoca delle DDGRR n. 552/2009, 551/2011 e 1565/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m. sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative di cui all' art. 2 della LR n. 15 del 25/06/2013: "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana", così come risultanti dall'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare, a seguito della abrogazione delle precedenti leggi in materia e precisamente la LR n. 8/2004 e la n. 12/1983, le deliberazioni n. 552 del 14/4/2009, n. 551 del 19/4/2011 e n. 1565 del 08/11/2010 concernenti la determinazione dei criteri e delle modalità per il sostegno delle iniziative di cui alle rispettive leggi regionali di riferimento;
- di demandare al dirigente della P.F. Affari generali l'approvazione, con proprio decreto, della modulistica relativa alla presentazione delle domande e alle linee guida per la rendicontazione delle spese;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, stabilendo contestualmente che le informazioni di cui agli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 siano riportate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Morchi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L n. 241 del 7/8/1990, art. 12;
- LR n. 44 del 31/10/1994;
- DPR n. 118 del 7/4/2000;
- DPR n. 445 del 28/12/2000;
- DL n. 78 del 31/5/2010, convertito con legge n. 122 del 30/7/2010, art. 6 comma 2;
- D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;
- L.R. n. 15 del 25/06/2013: "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana";
- LR n. 20 del 15/10/2001;
- DGR n. 78 del 27/01/2014;
- DGR n. 1809 del 28/12/2012 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014";
- DGR n. 383 del 1/4/2014 "LR 15 del 25/6/2013 art. 6 – attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana – approvazione programma regionale e determinazione dei criteri generali attuativi";
- DGR n. 1565 del 8/11/2010 "LR n. 12 del 8/6/1983 concernente: "Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza – determinazione dei criteri e delle modalità per il sostegno delle iniziative – revoca della DGR n. 3283/1994";
- DGR n. 552 del 14/4/2009 "Art. 2, comma 1 - L.R. n. 8 del 20/4/2004 concernente: Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati" – Determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative. Revoca DGRM n. 509 del 13/5/2004";
- DGR n. 551 del 19/4/2011 "DGR 552/2009: Modifica art. 7 dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati – L.R. n. 8/2004".

RS



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

La L.R. n. 15 del 25/06/2013 prevede che la Regione, in ossequio ai valori ideali e politici nati dalla Resistenza, sanciti dalla Costituzione repubblicana e dallo Statuto regionale, promuova e sostenga, anche mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti che concorsero alla liberazione d'Italia, tra cui le forze armate delle nazioni alleate e dei corpi militari italiani che parteciparono alla lotta di liberazione, interventi volti a mantenere in vita, rinnovare, approfondire e divulgare il patrimonio culturale, storico, ambientale e politico della resistenza antifascista, al fine di costruire un futuro di pace e cancellare la guerra dalla storia dei popoli.

Tale legge ha abrogato le due precedenti leggi regionali vigenti in materia e precisamente la LR n. 8/2004 e la n. 12/1983; la nuova normativa regionale, pur ispirandosi agli stessi principi e valori delle precedenti leggi, ha innovato profondamente la materia, anche attraverso un approccio maggiormente strutturato con il territorio.

La nuova legge regionale n. 15/201313 prevede in particolare.

- all'art. 2: la concessione di contributi regionali per :
 - a) iniziative per la diffusione, fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, della conoscenza storica della Resistenza, dei principi della Carta Costituzionale e dello Statuto regionale e del tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali;
 - b) iniziative culturali e manifestazioni celebrative delle ricorrenze relative alla Resistenza e alla Costituzione repubblicana, anche d'intesa con i Comuni, le autorità militari e scolastiche, le organizzazioni sindacali e antifasciste;
 - c) allestimento di mostre, anche attraverso convenzioni con Enti ed organizzazioni non aventi fine di lucro, organizzazione di convegni, sviluppo di ricerche storiche e della raccolta di materiale documentario sulla Resistenza, l'antifascismo e le istituzioni repubblicane;
 - d) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della storia regionale contemporanea, dell'antifascismo e della Resistenza e la promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani;
 - e) organizzazione di visite guidate nei luoghi simbolo della Resistenza nelle Marche;
 - f) valorizzazione e tutela ambientale delle aree marchigiane simbolo della Resistenza;
 - g) ogni altra iniziativa tendente a realizzare le finalità della presente legge.

- all'art. 3: la realizzazione di percorsi della pace e della memoria antifascista;
- all'art. 5: la realizzazione di progetti regionali volti alla diffusione dei valori veicolati dalla normativa;
- all'art. 7: la celebrazione del settantesimo anniversario della Guerra di Liberazione

L'art. 6 della citata legge prevede inoltre che la giunta regionale approvi un programma degli interventi determinando in particolare:

- a) le risorse, non inferiori al 75 per cento dei finanziamenti previsti dalla legge, da destinare alle iniziative di cui all'articolo 2;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) le risorse da destinare al finanziamento dei progetti indicati all'articolo 3, assicurando priorità:
1) ai progetti presentati d'intesa tra i comuni, associazioni e federazioni partigiane, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti nelle materie previste dalla legge;
2) a progetti aventi valenza almeno interprovinciale;

c) le risorse da destinare ad eventuali progetti regionali di cui all'articolo 5;

d) i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);

e) la quota di cofinanziamento da parte dei proponenti dei progetti previsti all'articolo 3.

Il programma è adottato sentiti la competente Commissione assembleare e il Coordinamento regionale dei Percorsi della pace e della memoria antifascista di cui all'art. 4 della legge.

In esecuzione di quanto sopra, nella seduta del 1/4/2014, la giunta regionale ha adottato la DGR. n. 383 recante "LR 15 del 25/6/2013 art. 6 – attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana – approvazione programma regionale e determinazione dei criteri generali attuativi".

Tale DGR dispone che la competenza inerente la concessione di contributi per le iniziative di cui all'art. 2, avendo le stesse ampia similitudine con quelle disciplinate dalle ex LLRR n. 8/2004 e n. 12/1983, resti affidata alla P.F. Affari Generali del Gabinetto del Presidente (come previsto altresì dalla D.G.R. n. 78/2014), che individuerà, con apposito atto, le modalità per il finanziamento delle iniziative, nel rispetto dei criteri generali dettati dalla deliberazione sopra richiamata.

La citata DGR 383/2014 ha previsto inoltre, così come deciso dalla competente commissione consiliare con parere n. 202/2014, che le risorse destinate alla iniziative di cui all'art. 2 siano riservate per il 70% alle associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali, operanti nelle Marche, così rispettando il criterio della priorità sancito dall'art 2, comma 2, della LR n. 15/2013.

Alla luce di quanto sopra, considerata l'esperienza maturata nella gestione delle leggi in materia, con il presente atto si ritiene opportuno individuare nell'allegato 1) i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative di propria competenza (art 2, LR n. 15/2013), declinando in particolare:

1. Gli interventi finanziabili;
2. I soggetti beneficiari;
3. Le modalità per la presentazione della domanda di contributo;
4. L'attività del servizio regionale competente;
5. La valutazione delle proposte progettuali per la concessione dei contributi;
6. Le modalità per la concessione dei contributi;
7. Le spese ammissibili e non ammissibili a contributo;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8. La rendicontazione e modalità per la liquidazione dei contributi;
9. I casi di revoca del contributo;
10. Gli obblighi del richiedente;
11. L'albo regionale dei beneficiari;

Relativamente al punto 3, (modalità per la presentazione della domanda di contributo) viene stabilito che le domande vanno presentate alla Regione Marche entro il 1 marzo di ogni anno. **Il termine è perentorio** e pertanto le domande presentate oltre tale data non verranno prese in considerazione; a tal fine fa fede la data di pervenuto presso la Regione Marche.

Delle iniziative finanziabili con la L.R. n. 15 del 25/06/2013 verrà data apposita comunicazione che verrà resa nota attraverso un avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche, in un quotidiano a diffusione regionale nonché nel sito istituzionale della Regione Marche.

In sede di prima applicazione, esclusivamente per l'anno corrente (2014), la presentazione delle domande va fatta nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui sopra.

Per ciascun soggetto richiedente non è ammessa più di una proposta progettuale; la proposta progettuale può articolarsi anche attraverso più iniziative che possono svolgersi in tempi, luoghi, e modalità diversi, ma sempre collegate da un unico tema conduttore.

Di ogni proposta va dettagliatamente descritto il contenuto, il piano finanziario e un crono programma di massima. Se la proposta si articola in più iniziative, la documentazione sopra richiesta va presentata con riferimento ad ogni singola iniziativa.

Le proposte progettuali non devono avere in alcun modo finalità di lucro.

Relativamente al punto 5, (valutazione delle proposte progettuali per la concessione dei contributi) al fine di evitare le doppie contribuzioni per una stessa iniziativa da parte dell'Ente Regione Marche, si ritiene di non dover finanziare le iniziative che ricevono contribuzioni da singoli servizi regionali nonché dall'Assemblea regionale.

Relativamente al punto 8, (rendicontazione e modalità per la liquidazione dei contributi) al fine di evitare una eccessiva rideterminazione dei contributi, dovuta a una minor spesa effettiva, considerato che l'entità del contributo viene fissata sulla base di un preventivo che può avere ovvi margini di oscillazione e di incertezze, viene stabilito che la rendicontazione delle spese deve risultare pari almeno all'80% della somma preventivata per non essere oggetto di rideterminazione.

Con successivo decreto del dirigente della P.F. Affari generali verrà approvata la modulistica relativa alla presentazione delle domande e alle linee guida per la rendicontazione delle spese.

Infine considerato che la nuova LR abroga le precedenti leggi regionali in materia n. 12/1983 e n. 8/2004, conseguentemente si deve procedere alla revoca delle precedenti deliberazioni che disponevano in merito ai criteri e alla modalità di finanziamento e precisamente:

- ✓la DGR n. 1565 del 8/11/2010 "LR n. 12 del 8/6/1983 concernente: "Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Resistenza – determinazione dei criteri e delle modalità per il sostegno delle iniziative – revoca della DGR n. 3283/1994”;

- ✓ la DGR n. 552 del 14/4/2009 “Art. 2, comma 1 - L.R. n. 8 del 20/4/2004 concernente: Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati” – Determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative. Revoca DGRM n. 509 del 13/5/2004”;
- ✓ la DGR n. 551 del 19/4/2011 “DGR 552/2009: Modifica art. 7 dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati – L.R. n. 8/2004”.

Si propone pertanto:

- di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative di cui all’ art. 2 della LR n. 15 del 25/06/2013: “Attività della Regione Marche per l’affermazione dei valori della resistenza, dell’antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana”, così come risultanti dall’allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare, a seguito della abrogazione delle precedenti leggi in materia e precisamente la LR n. 8/2004 e la n. 12/1983, le deliberazioni n. 552 del 14/4/2009, n. 551 del 19/4/2011 e n. 1565 del 08/11/2010 concernenti la determinazione dei criteri e delle modalità per il sostegno delle iniziative di cui alle rispettive leggi regionali di riferimento;
- di demandare al dirigente della P.F. Affari generali l’approvazione, con proprio decreto, della modulistica relativa alla presentazione delle domande e alle linee guida per la rendicontazione delle spese;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, stabilendo contestualmente che le informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 siano riportate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Marche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Roberta Spedaletti)

IL DIRIGENTE DELLA P.F. AFFARI GENERALI

(Avv. Gabriella De Berardinis)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL CAPO DI GABINETTO
(Mario Beccchetti)

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine di cui n. 6 di allegati, che fanno parte integrante e sostanziale della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Elsa Molteni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato n. 1

**Art. 2 L.R. n. 15 del 25/06/2013: "Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana".
Determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative**

1) Interventi finanziabili con la L.R. n. 15/2013, art. 2

La Regione, in ossequio ai valori ideali e politici nati dalla Resistenza, sanciti dalla Costituzione repubblicana e dallo Statuto regionale, promuove e sostiene, anche mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti che concorsero alla liberazione d'Italia, tra cui le forze armate delle nazioni alleate e dei corpi militari italiani che parteciparono alla lotta di liberazione, interventi volti a mantenere in vita, rinnovare, approfondire e divulgare il patrimonio culturale, storico, ambientale e politico della resistenza antifascista, al fine di costruire un futuro di pace e cancellare la guerra dalla storia dei popoli.

Tali interventi vengono realizzati attraverso:

- a) iniziative per la diffusione, fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, della conoscenza storica della Resistenza, dei principi della Carta Costituzionale e dello Statuto regionale e del tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali;
- b) iniziative culturali e manifestazioni celebrative delle ricorrenze relative alla Resistenza e alla Costituzione repubblicana, anche d'intesa con i Comuni, le autorità militari e scolastiche, le organizzazioni sindacali e antifasciste;
- c) allestimento di mostre, anche attraverso convenzioni con Enti ed organizzazioni non aventi fine di lucro, organizzazione di convegni, sviluppo di ricerche storiche e della raccolta di materiale documentario sulla Resistenza, l'antifascismo e le istituzioni repubblicane;
- d) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della storia regionale contemporanea, dell'antifascismo e della Resistenza e la promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani;
- e) organizzazione di visite guidate nei luoghi simbolo della Resistenza nelle Marche;
- f) valorizzazione e tutela ambientale delle aree marchigiane simbolo della Resistenza;
- g) ogni altra iniziativa tendente a realizzare le finalità della presente legge.

2) Soggetti beneficiari

La Regione Marche sostiene le iniziative di cui al punto 1 promosse e/o svolte da:

- a. associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali, operanti nelle Marche;
- b. enti pubblici e di diritto pubblico, gli enti morali, le organizzazioni cooperative nazionali e gli enti senza scopo di lucro;
- c. università, istituzioni scolastiche, istituti di ricerca storica;
- d. enti privati senza scopo di lucro.

PS



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tutti i soggetti privati devono essere costituiti da almeno un triennio.

3) Presentazione della domanda di contributo

Le domande vanno presentate alla Regione Marche entro il 1 marzo di ogni anno. Il termine è perentorio e pertanto le domande presentate oltre tale data non verranno prese in considerazione; a tal fine fa fede la data di pervenuto presso la Regione Marche.

Delle iniziative finanziabili con la L.R. n. 15 del 25/06/2013 verrà data apposita comunicazione che verrà resa nota attraverso un avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche, in un quotidiano a diffusione regionale nonché nel sito istituzionale della Regione Marche.

In sede di prima applicazione, esclusivamente per l'anno corrente (2014), la presentazione delle domande va fatta nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui sopra.

La domanda va redatta su carta intestata da parte del rappresentante legale del soggetto promotore e indirizzata a:

Presidente della Giunta Regionale - Gabinetto del Presidente
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 Ancona

o inviata agli indirizzi di posta elettronica:

*e mail istituzionale: funzione.aaggpresidenza@regione.marche.it
pec: gabinettopresidente.regionemarche@emarche.it*

Per ciascun soggetto richiedente non è ammessa più di una proposta progettuale; la proposta progettuale può articolarsi anche attraverso più iniziative che possono svolgersi in tempi, luoghi, e modalità diversi, ma sempre collegate da un unico tema conduttore.

Di ogni proposta va dettagliatamente descritto il contenuto, il piano finanziario e un crono programma di massima. Se la proposta si articola in più iniziative, la documentazione sopra richiesta va presentata con riferimento ad ogni singola iniziativa.

Le proposte progettuali non devono avere in alcun modo finalità di lucro

Per la richiesta di contributo con successivo decreto del dirigente della P.F. Affari generali verrà approvata apposita modulistica, disponibile sul sito istituzionale della Regione Marche www.regionemarche.it, composta dall'istanza principale, nella quale va dettagliata l'unica proposta progettuale, e da tante singole schede descrittive quante sono le iniziative in essa comprese. Tali schede vanno allegate all'istanza principale.

4) Servizio regionale competente

La competenza in merito alla concessione dei contributi di cui all'art. 2 della L.R. n. 15/2013, è assegnata al Servizio Gabinetto del Presidente ed in particolare alla PF Affari Generali che provvede, tramite il Responsabile del procedimento, a riscontrare l'ammissibilità delle istanze pervenute verificando che le stesse:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- siano state presentate nei termini indicati al precedente punto 3);
- siano corredate dalla documentazione prevista al punto 3) che, qualora non completa, può essere integrata;
- siano inoltrate dai soggetti di cui al punto 2).

5) Valutazione delle proposte progettuali per la concessione dei contributi

Per la concessione del contributo le proposte progettuali debbono essere coerenti con le finalità della legge e quindi attinenti agli argomenti oggetto della normativa, così come previsti all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g), della L.R. n. 15/2013.

Pertanto verranno presi a riferimento:

- il contenuto delle attività proposte
- la rilevanza sociale e/o didattica
- la valenza storico/ambientale

Non possono essere concesse contribuzioni agli stessi soggetti per più di una volta nello stesso esercizio finanziario, né a iniziative finanziate o finanziabili con specifiche leggi di settore di competenza dei singoli servizi regionali e né a iniziative finanziate dall'Assemblea regionale.

6) Modalità per la concessione dei contributi

- Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L.R. 15/2013, provvede a verificare i requisiti dei soggetti che inoltrano istanza, individuando le associazioni e federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali operanti nelle Marche che hanno diritto ai contributi in via prioritaria. A tali enti è riservato il 70% delle risorse individuate per l'attuazione dell'art. 2 dal programma regionale degli interventi, approvato annualmente dalla Giunta regionale;
- Le risorse individuate al punto a) verranno ripartite tra le proposte progettuali accolte, sulla base dei relativi preventivi di spesa, verificata l'ammissibilità delle varie voci di spesa, come indicato al successivo punto 7);
- Fermo restando il principio di priorità, qualora il totale dei contributi concedibili per le iniziative di cui all'art. 2 risulti maggiore dello stanziamento disponibile, sarà necessario adeguare proporzionalmente i contributi secondo il criterio sotto riportato:
$$\text{somma totale contributi concedibili} : \text{somma disponibile} = \text{singolo contributo concedibile} : x$$
dove X è il singolo contributo rideterminato al fine di far rientrare la spesa finale nello stanziamento a disposizione per gli interventi di cui all'art. 2 della L.R. 15/2013;
- Il Responsabile del procedimento individuerà le altre associazioni o soggetti privati ed enti riconosciuti ai quali verrà concesso il restante 30% della somma stanziata, corrispondente alla parte non riservata alle associazioni di cui al punto a), ponendo in essere la stessa procedura descritta ai punti di cui sopra.

PS



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La concessione del contributo avviene con decreto del Dirigente della PF Affari generali del Gabinetto del Presidente, comunicato tempestivamente a tutti gli istanti, adottato entro 60 giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande.

7) Spese ammissibili e non ammissibili a contributo

Le spese **ammissibili** sono quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa o correlate alle modalità di svolgimento della stessa.

I costi relativi al personale esterno (relatori e/o collaboratori) saranno ammessi solo nella misura massima di due a iniziativa, dietro presentazione di documentazione di spesa riportante il costo della prestazione, anche se occasionale, emessa regolarmente ai fini fiscali.

Solo nel caso in cui tale personale esterno non percepisca un compenso, potranno essere ammesse, dietro idonea documentazione fiscale, le spese vive sostenute per i relatori e/o collaboratori, e in particolare saranno rimborsate le spese di viaggio, pernottamento e vitto, quest'ultimo nella misura massima di 20,00 euro.

Le spese per il coffee break saranno ammesse solo se effettuate durante le pause delle iniziative e comunque nella misura non superiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile.

Tutta la documentazione presentata per il contributo alla proposta progettuale dovrà riportare in allegato le ricevute attestanti i costi sostenuti.

Le spese **non ammissibili** sono:

- a. spese correnti per il funzionamento dell'Associazione o ente promotore (quali spese generali, per la retribuzione del personale, per uso, noleggio e/o acquisto di attrezzature d'ufficio, quote di tesseramento, luce, telefono, manutenzioni e vigilanza, cancelleria, nonché spese per garanzie bancaria, imposte, tasse, consulenze legali, parcelle professionali, ecc.);
- b. spese di acquisto di beni e servizi o lavori non funzionali alla manifestazione beneficiaria del contributo;
- c. tutte le spese di rappresentanza non riferibili all'iniziativa beneficiaria del contributo e comunque spese per pranzi, coffee break, ristoranti nella misura superiore al 5% del costo totale dell'iniziativa ammessa a finanziamento;
- d. rimborsi spese di carburante
- e. spese di viaggio, pernottamento e vitto al personale esterno (relatore e/o collaboratore) qualora ricevano un compenso;
- f. compensi o rimborsi, anche parziali sotto qualunque titolo per prestazioni da parte di propri soci o dipendenti o strutturati a qualsiasi titolo
- g. qualunque forma di autocertificazione contabile;
- h. le voci relative ad imprevisti.

8) Rendicontazione e modalità per la liquidazione dei contributi

Il contributo sarà liquidato con decreto del dirigente della PF Affari generali del Gabinetto del Presidente previa presentazione, da parte del beneficiario, di una breve relazione e di una dettagliata rendicontazione finanziaria che comprovino la realizzazione della proposta progettuale con specificato il livello di raggiungimento dei risultati attesi.

PS



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualora la proposta progettuale ammessa comprenda più manifestazioni, la rendicontazione va fatta per ogni singola iniziativa e non cumulativamente.

L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La documentazione relativa alla rendicontazione deve contenere:

- i DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA che consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa quali fatture, ricevute o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- i DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO che consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento quali ricevute di bonifico, assegno, bollettino di c/c postale, per pagamenti in contanti timbro, data e sigla del fornitore apposti sulla fattura/ricevuta, mandati di pagamento quietanzati dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere, e altro.

In sede di rendicontazione il beneficiario dovrà dare atto se usufruisce o meno di altre contribuzioni pubbliche, anche regionali, o private.

Non è ammessa alcuna autocertificazione.

Non sono previsti acconti o anticipi di spese.

Le fatture, le quietanze, le ricevute e ogni altro documento giustificativo della spesa devono essere intestate al soggetto promotore dell'iniziativa, salvo il caso in cui la gestione venga dell'iniziativa venga affidata a un organizzatore specializzato. In tale eventualità deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione Marche degli estremi identificativi dell'organizzazione, ma il contributo è comunque concesso al soggetto promotore, che avrà poi l'onere di destinare la somma dovuta al soggetto organizzatore.

La rendicontazione va effettuata utilizzando l'apposito fac simile disponibile sul sito della Regione Marche www.regione.marche.it e dovrà pervenire entro 12 mesi decorrenti dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

Nell'ipotesi in cui dal rendiconto finanziario presentato risulti una spesa ammissibile inferiore all'80% di quella preventivata, il contributo già determinato verrà liquidato in maniera proporzionalmente ridotta.

9) Revoca del contributo

Si procede alla revoca del contributo:

1. nel caso in cui l'iniziativa non venga realizzata, o venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato;
2. nel caso in cui la rendicontazione non venga trasmessa entro il termine stabilito: 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo;
3. nel caso in cui il richiedente usufruisca, per la stessa iniziativa, di altre contribuzioni previste da leggi regionali;
4. nel caso in cui dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o accertate mendacità delle dichiarazioni rese. In tale ipotesi è' disposta la totale o parziale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

revoca del contributo concesso, maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'interesse regionale.

10) Obblighi del richiedente

Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilità di dare avvio all'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla PF Affari Generali che provvederà alla revoca del contributo, se già concesso.

Il destinatario dei benefici, nel caso apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla PF Affari Generali che si riserva di riesaminare la domanda entro i successivi 15 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di modifiche. Qualora le stesse non fossero coerenti con i criteri dettati dal presente atto, il contributo, se concesso, può essere revocato.

11) Albo regionale dei beneficiari

La Struttura Gabinetto del Presidente cura la tenuta dell'Albo dei soggetti beneficiari istituito ai sensi del DPR 7/4/2000 n. 118.

PS